

REGOLAMENTO (CEE) N. 180/83 DEL CONSIGLIO
del 25 gennaio 1983

**che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche,
da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che non è stato possibile adottare anteriormente al 31 dicembre 1982 un regime definitivo per la pesca delle navi delle isole Færøer nella zona di pesca della Comunità per il 1983;

considerando che, per evitare un'interruzione troppo lunga delle attività di pesca reciproche dei pescherecci delle due parti nella zona di pesca dell'altra, è necessario che la Comunità adotti immediatamente un regime transitorio autorizzante la pesca dei pescherecci delle isole Færøer nella zona di pesca della Comunità;

considerando, di conseguenza, che detta misura deve essere adottata a titolo provvisorio, fatta salva la sua successiva inclusione in un sistema definitivo da attuare ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le sole attività di pesca che le navi immatricolate nelle isole Færøer nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico, del Mare di Labrador, dello Stretto di Davis, della Baia di Baffin e dell'Oceano Atlantico a nord dei 43°00' N sono autorizzate ad effettuare sino al 30 aprile 1983 sono quelle per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate, con l'eccezione dello Skagerrak, alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale vengono registrate le informazioni di cui all'allegato II.

3. Le navi di cui al paragrafo 1, eccettuate quelle che pescano nella suddivisione CIEM III a), trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III. Queste informazioni sono trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato.

4. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca nelle acque di cui all'articolo 1, salvo nello Skagerrak, e sulla base dei contingenti fissati in detto articolo è subordinata all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità ed all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.

(1) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 11.

2. Il rilascio delle licenze ai fini del paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi:

- a) 14 per la pesca dello sgombro nelle divisioni CIEM VI a) (a nord dei 56°30' N), VII e), f) e h), dello spratto nelle divisioni CIEM IV e VI a) (a nord dei 56°30' N), del suro nelle divisioni CIEM IV, VI a) (a nord dei 56°30' N), VII e), f) e h) e dell'aringa nella divisione CIEM VI a) (a nord dei 56°30' N),
- b) 12 per la pesca del merluzzo norvegese nella divisione CIEM IV e VI a) (a nord dei 56°30' N) e dell'ammodite lanceolato nella divisione CIEM IV,
- c) 11 per la pesca del gambero boreale (*Pandalus borealis*) nella divisione CIEM XIV e nella sottozona NAFO 1 (a sud dei 68°00' N). Il numero delle navi che pescano contemporaneamente sarà limitato come segue: 8 nella divisione CIEM XIV e 7 nella sottozona NAFO 1,
- d) 20 per la pesca della molva e del brosmio nella suddivisione CIEM VI b); tuttavia, il numero di pescherecci che pescano simultaneamente non può essere superiore a 10,
- e) 12 per la pesca della molva azzurra nelle divisioni CIEM VI a) (a nord dei 56°30' N) e VI b),
- f) 6 per la pesca dell'ippoglosso nero nella sottozona NAFO 1 e nella divisione CIEM XIV,
- g) 14 per la pesca del melù nella divisione CIEM VII (ad ovest dei 12° O) e nelle divisioni CIEM VI a) (a nord dei 56°30' N) e VI b),
- h) 3 per la pesca dello smeriglio nell'intera zona comunitaria esclusa la zona NAFO 3 PS,
- i) 6 per la pesca dello scorfano di Norvegia nella divisione CIEM XIV.

3. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

4. Le licenze possono essere annullate per emetterne di nuove. L'annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione.

5. In caso di infrazioni agli obblighi fissati dal presente regolamento, la licenza sarà ritirata.

6. Alle navi per cui non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento non viene rilasciata alcuna licenza per un periodo al massimo di dodici mesi.

7. Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 1042/82⁽¹⁾ che sono valide sino al 31 dicembre 1982 rimarranno valide sino al 15 febbraio 1983 al massimo, su eventuale richiesta delle autorità delle isole Færøer.

Articolo 4

All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione devono essere fornite le informazioni seguenti:

- a) nome della nave;
- b) numero d'immatricolazione;
- c) lettere e cifre esterne d'identificazione;
- d) porto d'immatricolazione;
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
- f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto;
- g) potenza del motore;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
- i) metodo di pesca previsto;
- j) zona di pesca prevista;
- k) specie di pesci che si intendono catturare;
- l) periodo per il quale la licenza viene richiesta.

Articolo 5

La pesca al brosmio, alla molva ed allo smeriglio, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è consentita unicamente con il metodo comunemente detto della «lenza lunga» (palangresi).

Articolo 6

La pesca nello Skagerrak, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è soggetta alle seguenti condizioni:

1. è proibita la pesca diretta all'aringa sino al 31 marzo 1983;

⁽¹⁾ GU n. L 120 dell' 1. 5. 1982, pag. 18.

2. è proibita la pesca diretta all'aringa non destinata al consumo umano;
3. è proibito l'impiego della rete a strascico e del cianciole per la cattura di specie pelagiche dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica.

Articolo 7

Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri attuano tutte le misure appropriate, ivi comprese le visite periodiche alle navi.

Articolo 8

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 30 aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

ALLEGATO I

Contingenti di pesca

Specie	Zone di pesca divisione CIEM o sottozona NAFO	Quantitativi (tonnellate)
Molva	VI b)	500 ⁽¹⁾
Brosmio	VI b)	500 ⁽¹⁾
Molva azzurra	VI a) ⁽²⁾ , VI b)	700
Sgombro	IV	—
	VI a) ⁽²⁾ , VII e), f), h)	10 000
Suro	IV, VI a) ⁽²⁾ , VII e), f), h)	6 000
Merluzzo norvegese	IV, VI a) ⁽²⁾	15 000 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Spratto	IV, VI a) ⁽²⁾	15 000
Cicerello	IV	15 000 ⁽³⁾
Melù	VI a) ⁽²⁾ , VI b), VII ⁽⁵⁾	30 000
Altri pesci bianchi (unicamente catture accessorie)	IV, VI a) ⁽²⁾	750
Aringa	III a) N (Skagerrak) ⁽⁶⁾	500
	VI a) ⁽²⁾	1 800
Gambero boreale (Pandalus borealis)	NAFO 1 ⁽⁷⁾	475
	XIV	675 ⁽⁸⁾
Ippoglosso nero	NAFO 1	150
	XIV	150
Scorfano di Norvegia	XIV	500
Smeriglio	Tutta la zona comunitaria tranne NAFO 3PS	300
Mormora	XIV	10 000 ⁽⁹⁾

(1) Contingenti intercambiabili.

(2) A nord dei 56° 30' N.

(3) Ciascuno di questi contingenti può essere superato per un massimo di 5 000 tonnellate, a condizione che il totale delle catture di merluzzo norvegese, cicerello e spratto non superi le 45 000 tonnellate.

(4) Di cui un massimo di 6 000 tonnellate può essere pescato nella zona CIEM VI a) a nord dei 56° 30' N, subordinatamente alla comunicazione di dati specifici, su richiesta della CEE, relativi al quantitativo e alla composizione delle catture accessorie effettuate.

(5) Ad occidente dei 12° O.

(6) Limitato ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e al punti più vicino della costa svedese.

(7) A sud dei 68° N.

(8) Soggetto a delle condizioni specifiche che saranno determinate dopo consultazioni tra le parti.

(9) Questo contingente sarà utilizzato soltanto nel caso in cui la Comunità autorizzi la pesca di queste riserve da parte delle navi comunitarie e dalla data in cui questa autorizzazione ha efficacia.

ALLEGATO II

1. I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca effettuata entro la zona di 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità coperta dalla normativa comunitaria in materia di pesca:
 - 1.1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, catture accessorie comprese;
 - 1.2. il giorno e l'ora dell'operazione di pesca;
 - 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
 - 1.4. il sistema di pesca utilizzato;
 - 1.5. ogni radiomessaggio emesso conformemente all'allegato III.
2. Per le attività di pesca effettuate nella sottozona NAFO 1 e nella divisione CIEM XIV deve essere usato il seguente giornale di bordo.

GIORNALE DI BORDO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SOTTOZONA NAFO 1 E PER LA DIVISIONE CIEM XIV

Nome della nave		Data		Posizione a mezzogiorno (GMT)		
Numero esterno di identificazione		Giorno	Mese	Anno	Latitudine	Longitudine
					N	W

Numero della licenza comunitaria	

Ora di inizio dell'operazione (GMT)	Ora di fine dell'operazione (GMT)	Ore di pesca effettuate	Profondità (m)	Posizione all'inizio dell'operazione			Tipo di attrezzatura	Numero delle reti o delle lenze alate	Ampiezza delle maglie	Catture ripartite per specie (in kg di peso arrotondato)										
				Latitudine	Longitudine	Divisione NAFO				Merluzzo (101)	Scorfano di Norvegia (103)	Ippoglossino nero (118)	Ippoglossino (120)	Pesce sorscio (168)	Lupo marino (188)	Mormora (340)	Gamberi (639)			
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										Totale parziale per la giornata										
										Totale per il viaggio										
										conservati										
										rigettati in mare										
Pesce lavorato oggi per l'alimentazione umana (espresso in kg di peso vivo)																				
Pesce lavorato oggi per la polverizzazione (espresso in kg di peso vivo)																				
										TOTALE										

Osservazioni	Firma del comandante

ALLEGATO III

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenario per la loro trasmissione sono i seguenti:

1.1. Ad ogni entrata della nave:

1.1.1. nelle zone di pesca di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, sottoposte alla giurisdizione di tali Stati membri in materia di pesca;

1.1.2. nella sottozona NAFO 1 definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale sottoposta alla giurisdizione della Danimarca:

- a) gli elementi indicati al punto 1.5,
- b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
- c) la data e la sottozona NAFO o divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca rendono necessario che la nave entri più di una volta nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 in un dato giorno, basta una sola comunicazione della prima entrata.

1.2. Ad ogni uscita della nave:

1.2.1. dalla zona di cui al punto 1.1.1:

- a) gli elementi indicati al punto 1.5,
- b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
- c) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
- d) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture,
- e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi trasbordati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo,
- f) i quantitativi, espressi in chilogrammi, di ogni specie sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona;

1.2.2. dalla zona di cui al punto 1.1.2:

le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f),

- g) i quantitativi, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la comunicazione precedente.

1.3. Un preavviso di partenza al minimo 48 ore prima dell'uscita prevista della nave dalla zona di cui al punto 1.1.2 e dalla divisione CIEM XIV.

1.4. Quando si pescano specie demersali, ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2.

Quando si pescano specie pelagiche, con un ritmo giornaliero a partire dal giorno dopo la prima entrata della nave nella zona di cui al punto 1.1.1:

- a) gli elementi indicati al punto 1.5,
- b) i quantitativi catturati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi, successivamente alla comunicazione precedente,
- c) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture.

- 1.5. a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante,
 b) il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza,
 c) il numero di serie della trasmissione,
 d) gli estremi per l'identificazione del tipo di messaggio,
 e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

2.1. Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

<i>Nome della stazione radio</i>	<i>Segnale di chiamata</i>
Skagen	OXP
Blåvand	OXB
Rønne	OYE
Norddeich	DAF DAK DAH DAL DAI DAM DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Oban	GNE
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portsmouth	GKA GKB GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Prins Christians Sund	OZN
Angmagssalik	OZL
Julianehåb	OXF
Godthåb	OXI
Holsteinsborg	OYS
Godhavn	OZM
Thorshavn	OXJ
Velferdsstasjon Færingerhamm	22239
Bergen	LGN
Farsund	LGZ
Florø	LGL
Rogaland	LGQ
Tjøme	LGT
Ålesund	LGA

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 relative alle operazioni di pesca effettuate nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

- il nome della nave,
- l'indicativo radio,
- le lettere e cifre di identificazione esterna,
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi,
- gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
 - messaggio all'entrata in una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2: IN,
 - messaggio all'uscita da una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2: OUT,
 - messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra: ICES,
 - messaggio settimanale: WKL,
 - messaggio di preavviso di partenza dalla zona di cui al punto 1.1.2: NL,
- la posizione geografica,
- la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui si prevede di cominciare la pesca,
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca,
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture,
- i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
- il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo,
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
- il nome del comandante,
- i quantitativi, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la comunicazione precedente, valendosi del codice di cui al punto 5 solo nel caso di operazioni di pesca effettuate nella zona di cui al punto 1.1.2.

5. Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

- A: gambero boreale (*Pandalus borealis*)
- B: nasello (*Merluccius merluccius*)
- C: ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*)
- D: merluzzo (*Gadus morhua*)
- E: eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)
- F: ippoglosso (*Hippoglossus hippoglossus*)
- G: sgombro (*Scomber scombrus*)
- H: suro (*Trachurus trachurus*)
- I: pesce sorcio (*Coryphaenoides rupestris*)
- J: merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*)
- K: merlano (*Merlangus merlangus*)

L:	aringa (<i>Clupea harengus</i>)
M:	cicerello (<i>Ammodytes</i> sp.)
N:	spratto (<i>Clupea sprattus</i>)
O:	passera (<i>Pleuronectes platessa</i>)
P:	merluzzo norvegese (<i>Trisopterus esmarkii</i>)
Q:	molva (<i>Molva molva</i>)
R:	altri
S:	gamberetti (<i>Pandalidae</i>)
T:	accughe (<i>Engraulis encrassicholus</i>)
U:	sebaste (<i>Sebastes</i> sp.)
V:	passera americana (<i>Hypoglossoides platessoides</i>)
W:	calamaro (<i>Illex</i>)
X:	limanda (<i>Limanda ferruginea</i>)
Y:	melù (<i>Gadus poutassou</i>)
Z:	tonno (<i>Thunnidae</i>)
AA:	molva azzurra (<i>Molva dypterygia</i>)
BB:	brosmio (<i>Brosme brosme</i>)
CC:	palombo (<i>Scyliorhinus retifer</i>)
DD:	squalo elefante (<i>Cetorhinae</i>)
EE:	smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)
FF:	calamaro (<i>Loligo vulgaris</i>)
GG:	pesce castagna (<i>Brama brama</i>)
HH:	sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)
